



Bologna, 19 ottobre 2021

Circolare n. 3/2021

Oggetto: Bonus sanificazione 2021

Al via le domande per il **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** introdotto dal decreto Sostegni bis (articolo 32 del DI 73/2021), che potranno essere presentate **fino al 4 novembre**. Entro il 12 novembre l'Agenzia delle Entrate dovrà poi comunicare con un provvedimento la percentuale dei crediti fruibili in rapporto alle risorse disponibili.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario. Si potrà utilizzare sia il servizio web presente nell'area riservata del sito delle Entrate, sia i tradizionali canali telematici dell'Agenzia.

Beneficiari, spese e misura del credito

I beneficiari del credito d'imposta sono gli **esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali** - compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il **credito** spetta in misura pari al **30%** delle **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**, fino a un **massimo di 60 mila euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

S
P
E
S
E

→ la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati

→ l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

→ l'acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all'Agenzia l'ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta, nella misura effettivamente riconosciuta, può essere utilizzato in **compensazione** attraverso il modello **F24** (attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate) o **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.